



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2734 / 2020

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CON RIMODULAZIONE TECNICA DELLA DISCARICA CA' ROSSA IN COMUNE DI CHIOGGIA (VE). RINNOVO E MODIFICA

-

Il dirigente

Visti:

- i. La Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- ii. Il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999 abrogato dal successivo D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 recanti attuazione della Direttiva 96/61/CE, che disciplinano il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- iii. La Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE;
- iv. Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e smi, recante "Norme in materia ambientale";
- v. Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che modifica ed integra la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 con il titolo III-bis inerente l'autorizzazione integrata ambientale ed abroga il D.Lgs. n. 59/2005;
- vi. Il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 che introduce modifiche al titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06, in attuazione della Direttiva 2010/75/Ue;
- vii. L'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 che dispone che le condizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale siano definite avendo a riferimento le condizioni sulle BAT adottate secondo quanto stabilito dall'art. 13 paragrafo 5 della Direttiva 2010/75/Ue, e che per le discariche tali condizioni si considerano soddisfatte se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.lgs. 36/2003 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT;
- viii. L'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 disciplina le modalità di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e prevede che, fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continui l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- ix. La Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- x. Il D.lgs. n. 36 del 13.01.2003 "Attuazione
- xi. della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";
- xii. La Direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato la Direttiva 1999/31/CE;
- xiii. Il D.Lgs. 121 del 03.09.2020, che ha modificato il D.Lgs. 36/2003 ed abrogato il D.M. 27.09.2010;

- xiv. La L.R. n. 3/2000 che disciplina “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, che stabilisce le competenze in merito alle discariche di cui alla DCI 27.07.1984;
- xv. La L.R. n. 20/2007 che ribadisce il riparto di competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xvi. La L.R. 26/2007 che modifica la L.R. 33/1995 ed individua le competenze per il rilascio dell’AIA;
- xvii. La L.R. 4/2016 recante “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale ed Autorizzazione integrata ambientale”, che sostituisce gli allegati A e B alla L.R. 33/1985 relativi alle competenze in materia di AIA;
- xviii. L’art. 39 c.7 della L.R 3/2000, in merito all’esonero dal pagamento del tributo speciale per il conferimento di rifiuti in discarica, per i rifiuti provenienti dal territorio regionale ed utilizzati a fini tecnici;
- xix. L’art. 12 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2003 che prevede che la procedura di chiusura della discarica sia attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, tenuto conto dei volumi autorizzati, dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento e degli accorgimenti progettuali per garantire la stabilità del manufatto.
- xx. L’art. 12 c. 3 del D. Lgs. n. 36/2003 che prevede che la discarica sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato le relazioni presentate dal Gestore e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura.
- xxi. L’art. 25, comma 9, della L.R. n. 3/2000, che prevede che, successivamente alla chiusura della discarica, sia effettuato un collaudo funzionale finalizzato ad attestare l’avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere previste nel progetto approvato per la ricomposizione finale dell’area;
- xxii. L’art. 28 della L.R. n. 3/2000 che prevede che gli impianti siano gestiti da un responsabile tecnico in possesso di idonee conoscenze tecniche, il cui nominativo viene comunicato contestualmente all’avvio dell’impianto;
- xxiii. Gli artt. 10 e 14 del D. Lgs. 36/2003 che dettano disposizioni in materia di garanzie finanziarie da prestare per la gestione operativa e post-operativa delle discariche;
- xxiv. La D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti e prevede che la garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, compresa la procedura di chiusura, sia trattenuta dalla Provincia, come previsto dall’art. 14, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2003;
- xxv. Il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi;
- xxvi. La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xxvii. La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxviii. La D.G.R.V. n. 1519 del 26.05.2009 con cui la Regione Veneto ha stabilito le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale Regionale e Provinciale;
- xxix. La D.G.R.V. 242 del 09.02.2010 con cui sono stati stabiliti i contenuti, i criteri e le modalità del programma di monitoraggio e controllo (PMC), per impianti assoggettati ad AIA nella categoria IPPC: 5 - gestione dei rifiuti- impianti di stoccaggio e trattamento e discarica, nonché i contenuti generali delle relazioni non tecniche periodiche e sintetiche volte a fornire le informazioni sull’impianto agli interessati e modalità di divulgazione

Visti altresì:

- xxx. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”.

- xxxi. L'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015.
- xxxii. L'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- xxxiii. La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2.

Visti inoltre:

- i. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. Lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. L'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. Il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. Il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. Il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- vii. Il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Visto infine che:

- i. In data 22.11.2019 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. Il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all'istruttoria Maria Ranieri non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. La legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. Gli artt. 23 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

- v. Con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, in cui è indicato:
- a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che:

- i. con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 737 del 10.05.2000 è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza e riprofilatura della discarica ubicata in località Ca' Rossa nel Comune di Chioggia di proprietà della ditta ASP S.p.A
- ii. con decreto prot. 1863 del 10.01.2001 è stata rinnovata alla ASP Azienda Servizi Pubblici l'autorizzazione all'esercizio della Discarica di 1^a categoria per R.S.U. e speciali assimilabili sita in Chioggia VE – loc. ca' Rossa;
- iii. con decreto prot. 34597 del 14.05.2003 la Provincia di Venezia ha approvato il progetto di messa in sicurezza della discarica in loc. Cà Rossa a Chioggia (VE), presentato da ASP SpA;
- iv. con decreto prot. 82872 del 30 .12.2003 è stato autorizzato l'esercizio, nelle more dell'adeguamento al D.Lgs. 36/2003, prorogato con decreto prot. 63807 del 01.10.2004 fino al 30.12.2004;
- v. con decreto prot. 87050 del 22.12.2004 è stato approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza, con riclassificazione della discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 come discarica per rifiuti non pericolosi e recepimento delle prescrizioni al decreto prot. 34597 del 14.05.2003, che prevedeva la realizzazione di una perimetrazione della discarica con setto bentonico, innalzamento della quota arginale e la creazione di idonee pendenze sulla copertura della discarica per il deflusso delle acque meteoriche;
- vi. con decreto prot. 68229 del 10.08.2027 l'autorizzazione prot. 87050 del 22.12.2004 è stata volturata in favore della ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. a seguito della fusione e scissione per incorporazione di VESTA SpA e ACM e del compendi di ASP SpA
- vii. con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Progetto Venezia n. 139 del 17.12.2007 la Regione Veneto ha concesso il finanziamento di cui alla D.G.R.V 1834/2000 per i lavori di messa in sicurezza della discarica Ca' Rossa di Chioggia;
- viii. con decreto prot. n. 22192 del 31.03.2008, la Provincia di Venezia ha rilasciato a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria, successivamente prorogata al 30.03.2015 con prot. 29496 del 27.03.2013, al fine del completamento delle opere di chiusura;
- ix. con nota prot. 15646 del 20.02.2015, la Provincia di Venezia ha comunicato a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. che l'autorizzazione ha assunto validità fino al 31.03.2020, in forza dell'art 29-octies del D.Lgs. 152/2006;

Ricordato che:

- i. in data 10.05.2007 si è verificato un collasso generale del corpo arginale nella zona a valle della discarica per un tratto di circa 90 m, con scivolamenti e scorrimenti lungo superfici spinte fino in profondità nel terreno di fondazione;
- ii. con il provvedimento prot. 44672 del 13.07.2009, è stato approvato il progetto di rimodulazione e completamento della messa in sicurezza, successivo al collasso del maggio 2007 dell'argine di valle, che definiva le modalità di realizzazione per la sua stabilizzazione, il completamento del setto bentonitico, la copertura superficiale e prescriveva l'adeguamento al D.Lgs. 36/2003 per gli impianti di trattamento del percolato e del biogas;
- iii. i conferimenti di rifiuti presso la discarica Ca' Rossa di Chioggia sono terminati il 31.12.2009;
- iv. nella documentazione trasmessa nel corso degli anni inerente i monitoraggi effettuati e le relazioni di aggiornamento sullo stato di attuazione della messa in sicurezza, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ipotizzava la necessità di revisione del progetto approvato nel 2009 sulla base degli studi eseguiti sui cedimenti dell'argine di valle e richiedeva di valutare la possibilità di avviare la post-gestione della discarica già al seguito del completamento del capping e del diaframma perimetrale;

- v. in ultimo, V.E.R.I.T.A.S. SpA, con nota acquisita con prot. 37973 del 21.05.2018, ha fatto presente che non si sono verificate le ipotesi previste dal progetto approvato con prot. 44672 del 13.07.2009, consistenti nella stabilizzazione dei terreni di fondazione lungo il lato valle e già interessati dai cedimenti. La ditta, in particolare, ha ritenuto necessario rivedere il progetto per la realizzazione della copertura della discarica prevedendo una nuova configurazione in grado di ridurre al massimo la spinta sull'arginatura, assecondare i cedimenti ed ottimizzare il deflusso delle acque;
- vi. la medesima nota prot. n. 37973 del 21.05.2018 costituiva istanza di approvazione dell'elaborato progettuale di variante tecnica per il completamento della messa in sicurezza della discarica in oggetto;
- vii. con nota prot. 179 del 02.01.2019, è stata convocata una conferenza dei servizi per l'illustrazione dello stato dell'arte, l'individuazione delle criticità e la definizione del procedimento da avviare;
- viii. gli esiti della stessa sono stati trasmessi con nota prot. 13735 del 26.02.2019, allegando il verbale prot. 13054 del 22.02.2019 della riunione del 18.01.2019, con il quale si riferiva che l'istanza presentata si configurava quale modifica sostanziale dell'AIA e si invitava pertanto la ditta a presentare una nuova istanza sull'apposita modulistica regionale, tenendo conto delle osservazioni discusse nella riunione;
- ix. con nota prot. 7092 del 01.02.2019, ARPAV ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la discarica nel quale si conferma che la copertura finale della discarica è stata completata per circa un terzo nell'area a nord-ovest mentre nella restante a sud-est è presente un telo in HDPE zavorrato con uno spessore di circa 30 cm di terreno-materiale inerte e che il percolato prodotto viene prelevato e conferito al depuratore SG31 di Venezia;

Vista l'istanza presentata al SUAP del Comune di Chioggia in data 19.09.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 20.09.2019 ed acquisita agli atti con protocolli n. 60740, n. 60742 e n. 60743 del 20.09.2019 con cui la Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha presentato il progetto relativo alla modifica dell'AIA consistente nei seguenti interventi:

1. Completamento dell'argine di valle con adozione di una diversa configurazione in grado di assecondare i cedimenti residui e quelli da manifestare;
2. Completamento del diaframma perimetrale bentonitico anche lungo il lato di valle, con eliminazione del palancolato metallico;
3. Adeguamento della configurazione piano altimetrica del capping di copertura a garanzia del deflusso delle acque di ruscellamento.

Visto che la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con la medesima istanza chiedeva altresì la possibilità di avviare la gestione post operativa della discarica a decorrere dal termine della realizzazione del primo stralcio, in considerazione delle eventuali argomentazioni prodotte dal richiedente

Considerato che con nota prot. n. 64002 del 04.10.2019 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i, comprensiva della comunicazione ai sensi dell'art. 29 - quater del D.Lgs. 152/2006 della pubblicazione sul sito internet della Città metropolitana di Venezia dell'avviso contenente la localizzazione dell'impianto, il nominativo del gestore, gli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni;

Visto che non sono pervenute osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento prot. 64002 del 04.10.2019;

Visto che con nota prot. n. 68675 del 23.10.2019, è stata indetta la conferenza dei servizi, per la valutazione del progetto presentato, in forma simultanea e in modalità sincrona ed è stata convocata la prima riunione in data 26.11.2019, poi posticipata al 06.12.2019, con nota prot. 74594 del 20.11.2019;

Considerato che nel corso della riunione è stata evidenziata la necessità di rivedere il progetto a seguito di coordinamento con la Regione Veneto - UO Genio civile di Padova per la valutazione gli elaborati progettuali di dettaglio e le misure ipotizzate per compensare i cedimenti già riscontrati ed i cedimenti secondari attesi sulle arginature;

Visto che nel corso della riunione è stato precisato alla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. che in situazioni analoghe verificatesi nell'ambito della Regione Veneto la gestione post operativa è stata comunque avviata al termine di tutti gli interventi previsti, e pertanto al fine di poter valutare la richiesta è stata richiesta dettagliata motivazione con adeguata documentazione a supporto;

Considerato che è stato chiesto alla ditta di ripresentare il documento "Analisi sito specifica sulla qualità delle acque di falda nell'area circostante la Discarica in Loc. Ca' Rossa di Chioggia" aggiornato con i dati disponibili fino al 2019;

Visto che con prot. n. 81319 del 20.12.2019 è stato trasmesso il verbale prot. 81241 del 20.12.2019 della riunione del 06.12.2019, chiedendo alla ditta la documentazione integrativa come da verbale allegato;

Visto che con nota acquisita con prot. n. 81573, n. 81579, n. 81594, n. 81599 e n. 81601 del 23.12.2019 la ditta VERITAS SpA ha trasmesso il progetto esecutivo, immediatamente cantierabile, relativo al primo lotto funzionale della messa in sicurezza della Discarica di Ca' Rossa e che tale progetto prevedeva i seguenti interventi:

- Il completamento del tratto a valle del diaframma senza l'inserimento della palancolatura metallica;
- La predisposizione di un primo rialzo di 1 + 1 m dell'argine su volume ricompreso nella sagoma già autorizzata;
- La regolarizzazione del capping e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque di ruscellamento lungo il perimetro della discarica;

Visto che con nota acquisita con prot. n. 81489, n. 81495, n. 81499, n. 81505, n. 81507, n. 81508, n. 81511, n. 81512, n. 81520 del 23.12.2019 la ditta V.E.R.I.T.A.S. SpA ha trasmesso gli esiti dell'analisi sito specifica sulla qualità delle acque di falda presso la discarica in loc. Ca' Rossa a Chioggia VE;

Visto che con nota acquisita al prot. n. 3812 del 23.01.2020 la ditta ha inviato la documentazione richiesta con prot. n. 81319 del 20.12.2019;

Dato atto che unitamente alla documentazione trasmessa con prot. n. 3812 del 23.01.2020 la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha inviato la rappresentazione schematica dell'andamento dei livelli di percolato misurati dal 2012 al 2019;

Visto che con nota prot. n. 4554 del 27.01.2020, è stata convocata la riunione conclusiva della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri finali per il giorno 05.02.2020, successivamente posticipata al 17.02.2020 con nota prot. n. 6480 del 03.02.2020;

Visto che sono risultati assenti alla riunione del 17.02.2020 il Comune di Chioggia, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Azienda ULSS 3 Serenissima;

Considerato che nel corso della riunione è emerso che per quanto di competenza del Genio civile il progetto presentato è assentibile, ma i particolari andranno dettagliati in corso di progettazione esecutivi;

Evidenziato pertanto che il Genio Civile rilascerà le necessarie autorizzazioni di competenza solo successivamente alla definizione dei particolari esecutivi e tali autorizzazioni saranno puntualmente trasmesse alla Conferenza dei Servizi;

Considerato che, nonostante l'assenza dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, non possa ritenersi acquisito il parere positivo, in quanto la ditta V.E.R.I.T.A.S. SpA non ha integrato il Piano delle Emergenze secondo quanto richiesto nella riunione istruttoria della Conferenza dei Servizi, a seguito di specifica richiesta trasmessa dalla medesima Autorità di bacino;

Considerato che, nonostante l'assenza del Comune di Chioggia, che avrebbe dovuto esprimersi in merito, il progetto non è realizzabile qualora per la sua esecuzione sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica;

Ritenuto pertanto di subordinare al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, se dovuta, la validità della presente autorizzazione;

Dato atto che nel corso della riunione del 17.02.2020 la Regione Veneto ha evidenziato la propria competenza in merito all'approvazione della determinazione dei valori di fondo nelle acque di falda, ed ha espresso il proprio parere favorevole al documento presentato, che resta comunque da integrare secondo quanto evidenziato dall'ARPAV nel corso della riunione stessa;

Considerato che la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. non ha trasmesso alcuna documentazione relativa alla richiesta di poter avviare la gestione post operativa dopo il completamento del diaframma e del completamento del capping, senza attendere la realizzazione completa dell'argine di valle, come richiesto nel corso della precedente riunione della Conferenza dei Servizi ;

Ritenuto pertanto che la gestione post operativa potrà essere avviata solo a completamento di tutte le opere;

Considerato che nel corso della riunione sono stati acquisiti i pareri positivi della Regione del Veneto, del'ARPAV, del Consiglio di Bacino e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con le seguenti prescrizioni :

- La ditta dovrà integrare il Piano delle Emergenze in relazione a quanto richiesto dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

- La ditta dovrà aggiornare il Piano di Monitoraggio e controllo secondo le indicazioni dell'ARPAV;
- La ditta dovrà integrare la tariffa istruttoria secondo le indicazioni fornite dalla Città metropolitana di Venezia.

Visto che con nota prot. 14474 del 11.03.2020 è stato trasmesso il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 17.02.2020 prot. 13925 del 09.03.2020 ed è stato richiesto il completamento della documentazione;

Visto che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 20681 del 22.04.2020 la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste nella riunione della Conferenza dei Servizi del 17.02.2020, consistenti nella revisione del Piano delle Emergenze secondo le indicazioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e nella revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le indicazioni date dall'ARPAV;

Visto che con nota prot. 23012 del 07.05.2020 è stato richiesto all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e all'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali di verificare a completezza della documentazione trasmessa da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. rispetto a quanto richiesto in conferenza di Servizi per gli aspetti di rispettiva competenza;

Vista la nota acquisita con prot. 25816 del 25.05.2020 con cui l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha confermato il parere positivo espresso con nota acquisita con prot. 75440 del 26.11.2019, demandando agli organi di protezione civile competenti la valutazione del Piano delle Emergenze;

Vista la nota acquisita con prot. 26567 del 28.05.2020 con la quale l'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ha espresso il proprio parere favorevole in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo rev.3 trasmesso con prot. n. 20681 del 22.04.2020;

Vista la nota prot. 28636 del 09.06.2020 con la quale la scrivente Amministrazione ha chiesto il completamento del documento relativo alla quantificazione delle garanzie finanziarie, con le opportune valutazioni fatte riguardo alla validità della perizia di stima effettuata nel 2013 a fronte della mutata situazione, allegando altresì una rendicontazione/perizia relativa ai lavori già eseguiti, i cui relativi costi sono stati già sostenuti e pertanto non conteggiati nel massimale da garantire;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 28636 del 09.06.2020 venivano richiesti chiarimenti sulle aree ed i quantitativi di stoccaggio del percolato e dei rifiuti per usi tecnici, per i quali erano state riscontrate alcune discordanze tra la relazione tecnica ed il documento schede tecniche;

Vista la nota acquisita con prot. n. 32960 del 02.07.2020, con la quale la ditta V.E.R.I.T.A.S. SpA ha trasmesso alla Prefettura di Venezia il Piano delle Emergenze come integrato secondo le indicazioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

Vista la nota acquisita con prot. n. 36384 del 21.07.2020 con cui la ditta V.E.R.I.T.A.S. SpA ha confermato la Perizia del 2013 per gli importi relativi alle opere da effettuare ed ha evidenziato le lavorazioni già eseguite, chiedendo altresì la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie in forza della certificazione ISO 14001 di cui è in possesso;

Considerato che con la medesima nota prot. n. 36384 del 21.07.2020 la ditta V.E.R.I.T.A.S. SpA ha aggiornato la relazione tecnica di progetto con le informazioni richieste in merito agli stoccaggi dei rifiuti per usi tecnici e del percolato;

Vista la nota prot. n. 39852 del 07.08.2020, con la quale si comunicava di non concedere la riduzione del 40% del massimale da garantire, confermando l'importo già stabilito, in quanto non sono stati valutati i costi aggiuntivi relativi ai periodi di gestione e post gestione a seguito del ritardo della data di avvio della post-gestione della discarica rispetto a quanto valutato nel 2013, e si chiedeva la trasmissione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGRV 2721/2014;

Visto che con nota acquisita con prot. 55057 del 27.10.2020 sono state presentate le garanzie finanziarie richieste;

Visto che con prot. n. 55499 e n. 55501 del 28.10.2020 sono state accettate le garanzie finanziarie di cui sopra;

Visto pertanto che per l'attività di gestione rifiuti sono presenti le seguenti garanzie finanziarie:

1. Polizza RCI n. 381071245 emessa da Generali Italia SpA e rinnovata annualmente;
2. Polizza fideiussoria n. 1708066 emessa da Elba Assicurazioni SpA avente massimale assicurato di 3.681.338,00 euro avente scadenza il 31.03.2023, prestata a garanzia a garanzia dei costi per la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura;
3. Polizza fideiussoria n. 1708041 emessa da Elba Assicurazioni SpA, con scadenza il 23.10.2023 e Polizza fideiussoria n. 1201247 del 17.11.1998 rilasciata dalla Viscontea Compagnia di

Assicurazioni, oggi COFACE S.A., con un massimale assicurato complessivo di 7.988.920,00 euro, prestate a garanzia dei costi per la gestione post-operativa;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO14001 con scadenza il 11.11.2021;

Visto che con nota prot. 7890 del 26.01.2012 la ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Dato atto che l'impianto di recupero del biogas prodotto dalla discarica è in gestione alla ditta S.E.S.A. S.p.A. iscritta al n. 485 Registro delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi per l'attività di recupero R1 del Biogas prodotto dalla discarica Ca' Rossa di Chioggia;

Rilevato che il percolato prodotto dalla discarica viene raccolto in cisterne prima di essere avviato a smaltimento presso impianti terzi;

Dato atto che le acque meteoriche provenienti dalla discarica recapitano in alveo del fiume Bacchiglione (scarico SM 1 - Impianto Idrovoro) a seguito concessione rilasciata con Decreto Regionale U.O. Genio Civile di Padova n 39/2016 – Mantenimento dello scarico in alveo del fiume Bacchiglione di acque meteoriche provenienti dalla discarica di RSU e dai terreni posti a nord ovest dell'area destinata a discarica in località Ca' Rossa in Comune di Chioggia;

Visto che con prot. 44667 del 09.09.2020 ha trasmesso l'ultima relazione periodica relativa all'anno 2019 per la discarica di Chioggia;

Visto l'art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e s.m.i. relativo alla vigente emergenza epidemiologica COVID-19, che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

Visto che, in accordo con il successivo comma 2, le autorizzazioni in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.07.2020 conservano la loro validità fino al 29.10.2020;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti all'approvazione della rimodulazione della messa in sicurezza della discarica, richiesta con prot. n. 60740, n. 60742 e n. 60743 del 20.09.2019 e successive integrazioni, precisando che la gestione post operativa potrà essere avviata solo successivamente al completamento di tutte le opere previste dal progetto, e al documento "Analisi sito specifica sulla qualità delle acque di falda presso la Discarica Ca' Rossa di Chioggia VE";

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'AIA per l'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, fissato inizialmente al netto delle sospensioni previste per legge, rideterminato per effetto della sospensione di cui all'art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, al 11.11.2020 risulta rispettato.

DETERMINA

INTESTAZIONE E TERMINI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' rinnovata e modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (C.F. 03341820276), con sede legale in S. Croce 489 - 30135 VENEZIA VE, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 per la prosecuzione e la modifica dell'attività prevista al punto 5.4 dell'All. VIII della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel sito di via Argine Destro Brenta in loc. Ca' Rossa nel Comune di Chioggia (VE) meglio individuato al foglio 14 mapp. 160 -143 -162 - 145 - 164 - 147 - 166 - 149 - 118 - 25 - 26 - 55 e al foglio 16 mapp. 63 - 72 - 85 - 95 -74 -65 -87 -97 -76 -78 - 89 -99 -79 - 80 - 81 - 91 - 101 - 84 - 7 - 8 - 26 del Censuario del Comune di Chioggia.
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinato alla validità delle garanzie finanziarie, come da relativi atti di accettazione, ed alla regolarità della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
3. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note di formale accettazione da parte di questa Amministrazione e copia delle quietanze di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.

4. Ai sensi dell'art. 7- quinquies del D.Lgs 36 del 13.01.2003, la discarica è classificata come “discarica per rifiuti non pericolosi”.
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione comprende le seguenti autorizzazioni di cui all'All. IX della Parte II:
 - Autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - octies c. 3 lett. b) e c. 9 del D.Lgs. e s.m.i. la validità del presente provvedimento è stabilita in **12 anni** dalla data di rilascio dello stesso, in considerazione della certificazione UNI EN ISO 14001, fatta salva comunque la facoltà da parte dell'Autorità competente di attivare il riesame dell'autorizzazione prima della scadenza.
7. La ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. è tenuta a comunicare a questa Amministrazione l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere **entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della stessa**. La ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione di eventuali revoche o sospensioni della certificazione stessa.
8. In caso di mancato rinnovo e/o intervenuta sospensione della certificazione UNI EN ISO 14001, la validità del presente provvedimento deve intendersi di **10 anni** a partire dalla data di rilascio.
9. E' approvata la modifica del progetto per il completamento della messa in sicurezza con rimodulazione tecnica della discarica di cui al decreto prot. 44672 del 13.07.2009, secondo l'istanza presentata dalla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A al SUAP in data 19.09.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 20.09.2019 ed acquisita agli atti con protocollo n. 60740, n. 60742 e n. 60743 del 20.09.2019 e successive modifiche ed integrazioni presentate con prot. 3812 del 23.01.2020, prot. 20681 del 22.04.2020 e 36384 del 21.07.2020 consistente in:
 - a) Completamento dell'argine di valle, con adozione di una diversa configurazione in grado di assecondare i cedimenti residui e quelli da manifestare. Il progetto prevede l'addolcimento della pendenza con la realizzazione di 7 banche intermedie prima del raggiungimento della sommità. La pendenza proposta permette di garantire la stabilità in fase di costruzione e di esercizio. Il progetto prevede un precarico fino a +8.50 m che poi sarà eliminato per riportare la sommità alla quota di +7.60 m.
 - b) Completamento del diaframma perimetrale bentonitico anche lungo il lato di valle, con eliminazione del palancolato metallico;
 - c) Adeguamento della configurazione plano altimetrica del capping di copertura a garanzia del deflusso delle acque di ruscellamento.
10. Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della realizzazione e della gestione, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
11. L'esecuzione delle opere previste dal presente provvedimento è subordinata all'autorizzazione paesaggistica per la variazione della morfologia della copertura finale, se dovuta.
12. La realizzazione del rialzo della quota arginale lungo i fiumi Bacchiglione e Brenta potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione dal parte della Regione Veneto - Genio Civile di Padova a seguito di presentazione di progetto esecutivo di dettaglio.
13. Le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 11 e 12 dovranno essere tempestivamente trasmesse alla scrivente Amministrazione.
14. Qualsiasi modifica rispetto al progetto definitivo apportata a seguito dell'autorizzazione paesaggistica, se dovuta, o della progettazione esecutiva del rialzo delle quote arginali che sarà presentata alla Regione Veneto - Genio Civile di Padova, dovrà essere preventivamente comunicata e sottoposta a valutazione da parte della Conferenza dei Servizi, che valuterà l'opportunità di aggiornare la presente autorizzazione.
15. E' approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso con nota prot. 20681 del 22.04.2020, così come integrato dai Piani di Gestione Operativa e di Gestione Post Operativa trasmessi unitamente all'istanza.
16. La presente autorizzazione comprende l'approvazione da parte della Regione Veneto del documento “Analisi sito specifica sulla qualità delle acque di falda presso la discarica in loc. Ca' Rossa a Chioggia VE” trasmesso dalla ditta V.E.R.I.T.A.S. SpA con nota acquisita con prot. n. 81489, n. 81495, n. 81499, n. 81505, n. 81507, n.

81508, n. 81511, n. 81512, n. 81520 del 23.12.2019, come stabilito dalla Conferenza dei Servizi, in data 17.02.2020;

17. Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento sono di seguito individuate, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. :
- R5** : Utilizzo di rifiuti CER 170504 per usi tecnici, per la realizzazione di rilevati, riempimenti tecnici e copertura finale, effettuata nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 7.31 - bis dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
- R13** : messa in riserva di rifiuti CER 170504 destinati all'utilizzo per usi tecnici, ai fini della verifica di conformità;
- D15**: deposito preliminare del percolato captato CER 190703, prima dell'invio a smaltimento presso altro impianto.

GARANZIE FINANZIARIE

18. La ditta è tenuta a presentare, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, un'appendice alla polizza fideiussoria n. 1708066 e alla polizza fideiussoria n. 1708041, in recepimento della presente autorizzazione.
19. Il rinnovo delle polizze fideiussorie n. 1708066 e n. 1708041 emesse da Elba Assicurazioni SpA, prestate per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**
20. Il massimale della fideiussione n. 1708066, in sede di rinnovo triennale della garanzia stessa, potrà essere ridotto su specifica istanza della ditta a fronte di opere già realizzate e correttamente rendicontate.
21. La ditta dovrà trasmettere annualmente la quietanza di pagamento della polizza fideiussoria n. 1201247 del 17.11.1998 rilasciata dalla Viscontea Compagnia di Assicurazioni, oggi COFACE S.A..

REALIZZAZIONE DELLE OPERE

22. Dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione, al Comune di Chioggia ed all'ARPAV- Dipartimento provinciale di Venezia la data di avvio dei lavori secondo il progetto approvato, unitamente alla lettera di incarico al collaudatore dei lavori di ricomposizione, debitamente firmata, per accettazione, dal relativo professionista. I lavori dovranno essere avviati al massimo **entro 1 anno** dalla data del presente provvedimento e dovranno concludersi secondo le tempistiche indicate nel progetto approvato, che prevede l'immediata realizzazione del diaframma perimetrale, il completamento del capping superficiale e i seguenti step per il completamento dell'argine di valle:
- 1° Fase : Raggiungimento della quota di + 4.50 m - Durata dell'intervento 180 giorni- Segue un periodo di consolidamento di 365 g. (durata 1.5 anni)
- 2° Fase : 1 Raggiungimento della quota di + 6.50 m - Durata dell'intervento 180 giorni -Segue un periodo di consolidamento di 365 g. (durata 1.5 anni)
- 3° Fase : Raggiungimento della quota di + 8.50 m - Durata dell'intervento 180 giorni- Segue un periodo di consolidamento di 365 g. (durata 1.5 anni)
- 4° Fase : Rimozione del precarico : +7.60 m - profilatura della discarica in appoggio.
23. La ditta dovrà rendicontare alla scrivente Amministrazione l'avvio e la conclusione della realizzazione del diaframma perimetrale, del completamento del capping superficiale e di ciascuna fase di completamento dell'argine di valle. Qualsiasi variazione relativa alla durata dei lavori, anche indipendente dalla volontà del gestore, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione che valuterà l'opportunità di modificare la presente autorizzazione.
24. Le modalità realizzative delle opere dovranno rispettare gli elaborati progettuali approvato con il presente provvedimento, e richiamati al punto 9, e le prescrizioni riportate nei punti seguenti.

25. Per la realizzazione del nuovo rilevato dovranno essere utilizzati materiali conformi alle caratteristiche geotecniche previste nei documenti “Relazione geotecnica di calcolo” e al “Disciplinare descrittivo prestazionale” allegati all’istanza.
26. E’ ammesso l’utilizzo di rifiuti come materiali tecnici per la realizzazione dei rilavati e dei riempimenti per la regolarizzazione morfologica e alle condizioni previste ai successivi punti 31, 33 e 35.
27. Il Gestore dovrà comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune di Chioggia ed all’ARPAV-Dipartimento provinciale di Venezia l’inizio dei lavori di completamento del capping allegando:
- una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i cedimenti e gli assestamenti sono tali da non compromettere l’integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure effettuate a partire dalla data di avvio delle opere di cui al progetto approvato con il presente provvedimento mediante una rete di livellazione topografica fissa;
 - una relazione del Direttore dei Lavori con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;
 - un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del capping con le quote di progetto;
 - un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il Gestore è comunque tenuto a comunicare al Dipartimento ARPAV competente per territorio l’effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).
28. La copertura superficiale finale deve prevedere (dal basso verso l’alto):
1. materiale di regolarizzazione della massa di rifiuti abbancata (spessore secondo la necessità, mediamente 0.30 m);
 2. stuoia impermeabile in PEAD protetta da due t.n.t. (spessore della stuoia = 0,75mm, t.n.t. da min. 140 g/m²);
 3. sistema di drenaggio superficiale costituito da un complesso di tubi in PVC corrugato e micro fessurato con diametro 80 cm, protetto da una calza di nylon e immerso in un materasso drenante in ghiaietto di sezione media pari a (30x20) cm², a sua volta contenuto in una rete a larga maglia in PEAD;
 4. terra naturale (spessore 50cm)
 5. terra vegetale (spessore 50 cm).
29. Il termine per il completamento della copertura finale è fissato, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, a **4,5 anni** dall’inizio dei lavori autorizzati dalla presente determina.
30. E’ autorizzato l’utilizzo di rifiuti come materiali tecnici (operazione **R5**) per la realizzazione dello strato di regolarizzazione sottostante alla stuoia in PEAD della copertura finale:
31. Sono ammessi per gli usi tecnici di cui ai punti 26 e 30 unicamente rifiuti codificati con il **CER 170504**, per un quantitativo massimo di **98.800 tonnellate (260.000 m³)**.
32. In conformità all’art. 39 c.7 della L.R 3/2000, i rifiuti utilizzati come materiali tecnici, nei limiti massimi del progetto approvato, beneficiano delle esenzioni previste per il pagamento del tributo speciale. L’esenzione non si applica ai rifiuti prodotti fuori Regione, considerando come tali anche quelli che, prima del conferimento alla discarica, sono sottoposti a operazioni di stoccaggio o trattamenti preliminari presso impianti nel territorio regionale veneto.
33. I rifiuti CER 170504 utilizzati, in luogo dei materiali, per la realizzazione delle opere sopra indicate, dovranno garantire il rispetto delle caratteristiche analitiche e prestazionali indicate nei documenti “Relazione geotecnica di calcolo” e al “Disciplinare descrittivo prestazionale” per il completamento delle opere di messa in sicurezza, presentati dalla ditta unitamente all’istanza.
34. I rifiuti CER 170504 potranno essere ricevuti esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e relativo verbale di campionamento che ne attesti la non pericolosità.

35. Su tutti i rifiuti CER 170504 da utilizzare come materiale tecnico, deve essere inoltre verificato il rispetto del test di cessione previsto dall'allegato 3 al D.M. 05.02.98 e dall'art. 7 - quinquies del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., da eseguirsi ogni 3000 m³ o per singola provenienza inferiore a 3000 m³.
36. Al fine di effettuare le verifiche in loco sui rifiuti in ingresso **CER 170504**, destinati all'operazione di recupero R5 sopra descritta, è autorizzata l'attività **R13** presso il piazzale di servizio, per un volume massimo di **30 mc** nell'area indicata nella planimetria di cui al documento "Relazione tecnico descrittiva" trasmesso con prot. 36384 del 21.07.2020, allegata al presente provvedimento.

CHIUSURA DELLA DISCARICA

37. **Entro 60 giorni dal completamento dei lavori di ricomposizione finale**, salvo proroga concessa su motivata istanza, il Gestore dovrà presentare alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune di Chioggia la seguente documentazione:
- dichiarazione del Direttore Lavori attestante la regolare esecuzione delle opere realizzate in conformità al progetto approvato;
 - il certificato di collaudo funzionale delle opere di ricomposizione della discarica redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, comprensive della fase di inerbimento prevista dal Piano di ripristino. Il collaudo dovrà attestare quanto previsto all'art. 12 c. 2 relativamente alle condizioni di chiusura della discarica, dare atto dell'assenza di cedimenti, della rispondenza della rete di drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento e dei relativi manufatti alle previsioni progettuali, della corretta installazione della rete di livellazione topografica prevista per il monitoraggio dei cedimenti/assestamenti, della rispondenza degli spessori degli strati della copertura superficiale e delle barriere perimetrali e del rispetto dei criteri di accettabilità di materiali e rifiuti impiegati secondo le modalità e le frequenze del PMC approvato, per ciascuno di essi. Al collaudo dovrà essere allegata attestazione di qualità del terreno di copertura da parte di professionista in possesso di specifiche competenze in materia agronomica.
 - una relazione del Tecnico responsabile attestante la piena efficienza di tutti gli impianti e i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta e stoccaggio del percolato, captazione ed eventuale trattamento del biogas, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc.);
 - una relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica.
38. Eventuali calancature dello strato superficiale dovranno essere riprese con l'apporto di terreno vegetale. Del pari dovranno essere colmati con l'apporto di terreno eventuali cedimenti tali da determinare ristagni d'acqua meteorica ma da non compromettere la funzionalità degli strati sottostanti. Nel caso in cui i cedimenti riscontrati possono invece compromettere detta funzionalità, ove necessario, previa autorizzazione dell'Autorità competente, dovranno essere effettuati anche interventi più complessi che prevedano la rimozione ed il riposizionamento (o rifacimento) degli strati più superficiali del capping.
39. I piezometri per il controllo delle acque sotterranee dovranno essere mantenuti in buona efficienza, garantendone l'integrità, l'accessibilità e la campionabilità.
40. Tutti gli interventi di gestione, manutenzione, riparazione e controllo, nonché ogni anomalia riscontrata dovranno essere riportati – entro le 48 ore dalla conclusione dell'intervento - su appositi quaderni di registrazione e di manutenzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, co. 2 della L.R. n. 3/2000. Per la tenuta di detti quaderni potrà essere utilizzato sia un supporto cartaceo sia un supporto informatico; in ogni caso dovrà essere adottato un sistema che non consenta l'aggiunta/sostituzione/manomissione delle registrazioni effettuate.
41. La procedura di chiusura della discarica può essere avviata solo a seguito dell'ultimazione di tutte le opere progettuali di ricomposizione, fino alla fase di inerbimento, e dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e della capacità di allontanamento delle acque meteoriche.
42. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche, con particolare riferimento al sistema di drenaggio del percolato, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa e per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

43. La gestione post- operativa della discarica ha la durata di **almeno 30 anni** a partire dal provvedimento di approvazione della chiusura della stessa, così come previsto dal D.Lgs. 36/2003, fermi restando gli obblighi del gestore previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo.
44. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area secondo quanto previsto dal progetto approvato, in accordo con le previsioni dello strumento urbanistico vigente, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.
45. La gestione dell'impianto di discarica in fase operativa e post-operativa deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i del D.Lgs 36/2003, nonché di quanto contenuto nei Piani di Gestione Operativa e di Gestione Post Operativa presentati.

GESTIONE DEL PERCOLATO

46. Il percolato captato e raccolto, **CER 190703**, prima di essere inviato a smaltimento presso altro impianto, potrà essere stoccato (operazione **D15**) nelle due cisterne per un volume totale di **100 mc** nell'area indicata nella planimetria di cui al documento "Relazione tecnico descrittiva" trasmesso con prot. 36384 del 21.07.2020; allegata al presente provvedimento.
47. Il Gestore è tenuto ad accertare che il percolato contenente sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sia conferito ad impianti abilitati al trattamento dello stesso.
48. Il livello di percolato all'interno della discarica dovrà essere portato e mantenuto ad un livello inferiore a +100 cm dal fondo vasca e comunque al livello più basso possibile compatibile con le pompe.
49. **Entro 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta dovrà presentare un piano degli interventi, comprensivo di cronoprogramma, per portare il livello del percolato alla quota minima di +100 cm dalla quota del fondo della discarica, al netto di eventuali nicchie di alloggiamento delle pompe.
50. Fino al raggiungimento della quota minima di +100 cm dal fondo della vasca, il percolato all'interno della discarica dovrà essere mantenuto al livello più basso possibile, garantendone una costante asportazione dalla discarica, per quantitativi non inferiori a 570 ton/settimanali.
51. Superamenti del battente di massima cautela, come definito al punto 48 ovvero valutato secondo i criteri definiti nel PMC per il periodo transitorio necessario al raggiungimento del livello di cui al punto 48, potranno essere tollerati unicamente in situazioni emergenziali causate da eccezionali e persistenti condizioni di piovosità. Le suddette situazioni "emergenziali" potranno essere giustificate solo se documentate ed in presenza di una costante asportazione di percolato dalla discarica, per quantitativi non inferiori a 570 ton / settimanali, garantendo il rientro entro il limite prescritto nel più breve tempo possibile.
52. Nelle situazioni di cui al precedente punto, il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Chioggia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia specificando:
 - a) misure rilevate del battente;
 - b) azioni adottate in termini di asportazione programmata di percolato;
 - c) tempo previsto per il rientro della non conformità.

Il Gestore è tenuto altresì a comunicare agli Enti l'avvenuto rientro della non conformità nei tempi previsti, allegando i dati relativi alle reali precipitazioni del periodo di notevole piovosità (confrontati con i dati di piovosità normale) ed i dati relativi all'asportazione giornaliera del periodo in questione, a partire dalla rilevazione del superamento fino all'avvenuto rientro nel limite previsto.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

53. Per i controlli il Gestore deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato con il presente provvedimento, con le prescrizioni indicate nei seguenti punti.
54. **Entro 180 giorni** il PMC dovrà essere integrato con l'indicazione dei livelli di guardia del percolato, con l'indicazione dei pozzi nei quali verrà effettuata la verifica periodica, per l'attuazione delle conseguenti azioni

immediate e/o correttive. I livelli di battente misurati dovranno essere riportati nelle relazioni periodiche tecniche del PMC. Nell'indicazione dei livelli di guardia, si dovrà considerare anche il graduale abbassamento dei livelli fino alla quota minima di +100cm dal fondo vasca, secondo il piano di cui al punto 49, nonché il criterio per valutare il battente di massima cautela in detto periodo transitorio.

55. **Entro 180 giorni** il PMC dovrà altresì essere integrato con il set di tabelle, previste al cap. 7 del PMC, contenenti, per ogni singola componente ambientale i valori delle medie degli ultimi 5 anni sommati al doppio della deviazione standard, da considerare come livelli di guardia.
56. Al fine di utilizzare i parametri PFAS come marker il Gestore dovrà verificare, **almeno fino al 31 dicembre 2022**, i valori di PFAS nei percolati e nelle acque di falda con frequenza trimestrale.
57. **Entro il 30 giugno 2021** il Gestore dovrà trasmettere, sulla base dei dati raccolti nel periodo 2018-2020, all'ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia e alla Città metropolitana di Venezia una relazione che valuti l'eventuale correlazione tra i PFAS presenti nel percolato e quelli eventualmente presenti nelle acque di falda, la possibilità di stabilire una serie di livelli di guardia e definire, se necessario, nuove modalità di indagine.
58. In caso di termine dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da parte della ditta S.E.S.A. SpA, l'eventuale variazione delle modalità di monitoraggio, dovrà essere preventivamente comunicata, allegando le relative valutazioni tecniche, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia
59. Il Gestore dovrà comunicare alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ogni richiesta di variazione del PMC, che dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia.
60. Il Gestore deve notificare alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione delle stesse autorità sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
61. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. 152/2006, l'ARPAV effettuerà - con oneri a carico del Gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
62. Ai sensi dell'art. 29 - decies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.

DISPOSIZIONI GENERALI

63. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
64. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
65. Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
66. Ai sensi dell'art. 29- nonies del Titolo III-bis della parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore è tenuto a comunicare alla Città metropolitana di Venezia variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali e/o gestionali dell'impianto, così come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l) del medesimo titolo.
67. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
68. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.

69. **Entro il 28 febbraio** di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il Gestore deve provvedere ad inviare alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica ed in particolare:
- 1) i quantitativi ed i volumi dei rifiuti utilizzati a scopo ingegneristico;
 - 2) la quantità di percolato prodotto da ogni pozzo (mc/anno), nonché le modalità ed i quantitativi smaltiti ed il relativo andamento mensile, al fine di poter correlare questi ultimi con i parametri meteorologici e quindi eseguire un bilancio idrico del percolato;
 - 3) ulteriori risultati del programma di monitoraggio e controllo, come indicato nell'art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2003, effettuati sia in fase operativa che in fase post-operativa.
70. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
71. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il Gestore deve attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000 e nel Piano di Emergenza. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
72. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
73. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
74. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
75. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
76. Il presente provvedimento viene trasmesso per il tramite del SUAP del Comune di Chioggia alla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., al Dipartimento Ambiente, alla Direzione Progetti speciali per Venezia e al Genio Civile di Padova della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Chioggia VE, all'ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti di Treviso, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Azienda ULSS 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF, ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente